

FATTURAZIONE ELETTRONICA

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

OBBLIGATORIE DAL 01/01/2021

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 28/02/2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provvedimento 20/04/2020 n. 166579, ha **approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica obbligatorie dal 01/01/2021**.

Le **principali novità consistono nell’introduzione di:**

- **nuovi codici** (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
- **nuove tipologie di controllo.**

NUOVI CODICI “NATURA”

Il **codice “Natura”** viene utilizzato dai soggetti passivi, qualora **non sia applicabile l’IVA** in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).

Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno **specifico codice “Natura”**, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.

Nella seguente tabella si pongono a confronto i codici “Natura” presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (versione 1.5) e in quella approvata con il provvedimento Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579 (versione 1.6.1).

Fino al 31/12/2020		Dal 01/01/2021	
N1	Operazioni escluse	N1	Operazioni escluse
N2	Operazioni non soggette	N2.1	Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (Territorialità)
		N2.2	Altre operazioni non soggette
N3	Operazioni non imponibili	N3.1	Non imponibili – Esportazioni
		N3.2	Non imponibili – Cessioni intracomunitarie
		N3.3	Non imponibili – Cessioni verso San Marino

		N3.4	Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
		N3.5	Non imponibili – A seguito di dichiarazioni di intento
		N3.6	Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Operazioni esenti	N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti)	N6.1	Inversione contabile – Cessione di rottami e di altri materiali di recupero
		N6.2	Inversione contabile – Cessione di oro e di argento puro
		N6.3	Inversione contabile – Subappalto nel settore edile
		N6.4	Inversione contabile – Cessione di fabbricati
		N6.5	Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari
		N6.6	Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici
		N6.7	Inversione contabile – Prestazioni nel comparto edile e settori connessi
		N6.8	Inversione contabile – Operazioni del settore energetico
		N6.9	Inversione contabile – Altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex. Art. 7 – sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)	N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex. Art. 7 – sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

Le nuove specifiche tecniche, **obbligatorie da 01/01/2021**, consentono l’integrazione elettronica della fattura (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), e di emettere autofattura o di regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando appositi codici “Tipo Documento”, che si affiancano a quelli preesistenti.

Di seguito si riporta una tabella di confronto fra le codifiche già presenti nella versione 1.5 delle specifiche tecniche e quelle introdotte dai provvedimenti Agenzia delle Entrate 28/02/2020 n. 99922 e 20/04/2020 n. 166579 (versione 1.6.1).

Fino al 31/12/2020		Dal 01/01/2021	
TD01	Fattura	TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura	TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella	TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito	TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito	TD05	Nota di debito
TD06	Parcella	TD06	Parcella
		TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
		TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
		TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
		TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex. Art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (da soggetto estero)
TD20	Autofattura	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
		TD21	Autofattura per splafonamento
		TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
		TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
		TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 (rapporto tra 2 soggetti)
		TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72 (rapporto tra 3 soggetti)
		TD26	Cessione di beni ammortizzabili
		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Si ricorda che, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi in cui vi sia **obbligo** di emissione di autofattura, "la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI" (autofattura per omaggi, passaggi interni, autoconsumo, autodenuncia per mancato ricevimento delle fatture).

Quanto alle ipotesi di **reverse charge "esterno"**, va sottolineato come, pur non essendo obbligatoria l'adozione dei codici TD17, TD18 e TD19, l'integrazione elettronica dei documenti ricevuti da soggetti esteri **dovrebbe esonerare dalla presentazione dell'esterometro**.

ALTRE NOVITÀ

- L'inserimento di nuovi codici "TipoRitenuta": RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale);
- L'introduzione del nuovo codice "ModalitàPagamento" MP23 (PagoPA);
- Qualora sia prevista l'applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l'apposito flag in corrispondenza del campo "BolloVirtuale"; l'indicazione dell'importo non è, invece, più obbligatoria (campo "ImportoBollo").